



COMMISSIONE CALCIO

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Regolamento Attività Giuoco Calcio 7 Anno Sportivo 2025/2026

PREMESSA:

Il presente regolamento annulla e sostituisce a tutti gli effetti ogni altra analoga norma regolamentare per la disciplina emanata anteriormente al 1° ottobre 2025.

Tutto quello non osservato in questo regolamento vale (sport in regola nazionale)

ART. 1 - PARTECIPAZIONE

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI E DIRIGENTI

ART. 3 - PARTECIPAZIONE CON DOCUMENTO FALSIFICATO

ART. 4 - ARBITRAGGIO DELLE GARE

ART. 5 - PRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO

ART. 6 - CAMPO DI GIOCO E PALLONI

ART. 7 - DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIOCO

ART. 8 - VARIAZIONE DATA DI GARA / CAMPO E ORARIO

ART. 9 - RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DI GARA CON CARATTERE DI URGENZA

ART. 10 - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DELLE SQUADRE

ART. 11 - DURATA DEI TEMPI DI GARA E TEMPO DI ATTESA PER INIZIO INCONTRO

ART. 12 - RINUNCIA ALLA GARA O AL TORNEO

ART. 13 - OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI E FORMULA DI SVOLGIMENTO

ART. 14 - COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE CALCIO

ART. 15 - ART. 15 - AMMONIZIONI CON SOSPENSIONI A TEMPO

(CARTELLINO AZZURRO)

ART. 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 17 - DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

ART. 18 - SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

ART. 19 - CONTEGGIO PUNTI AGLI EFFETTI DELLA CLASSIFICA

ART. 20 - PROCEDURE IN CASO DI PARITA' DI PUNTI IN CLASSIFICA

ART. 21 - ASSISTENZA ALL'ARBITRO

ART. 22 - GIOCATORI IN CAMPO CON OCCHIALI

ART. 23 - PRONTO SOCCORSO SUL CAMPO

ART. 24 - RESPONSABILITA' DEFIBRILLATORE

ART. 25 - CERTIFICATO MEDICO DEI GIOCATORI TESSERATI

ART. 26 - DOCCE ED ACQUA CALDA NEGLI SPOGLIATOI

ART. 27 - RICORSI

ART. 28 - IRRILEVANZA DELLA MANCATA CONOSCENZA

ART. 29 - RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' (tesserati)

ART. 30 - FORMULA CAMPIONATO

ART. 31 - DECLINO DI RESPONSABILITA'

**EMESSO DALLA COMMISSIONE TERRITORIALE GIUOCO CALCIO DEL CENTRO
SPORTIVO ITALIANO LEGNAGO
ATTIVITA' CALCISTICA DEL CSI PER LA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA**

ATTIVITA' CALCIO A 7

ART. 1- PARTECIPAZIONE

Possono partecipare:

DILETTANTI (categoria open) dai 18 anni compiuti.

Ogni giocatore o dirigente delle Società, iscritte per partecipare alle attività del CSI deve essere regolarmente tesserato - (tessere: Socio - Atleta -Dirigente - allenatore - responsabile DEF -).

Il tesseramento al CSI degli atleti deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 28 Febbraio di ciascun anno sportivo.

Dopo la data del 31.12, di ciascuno anno sportivo non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI.

Dal momento del tesseramento al CSI (1 SOLO ATLETA) con doppio tesseramento potrà partecipare ad entrambe le gare .

ART. 2 – IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI E DIRIGENTI IN DISTINTA

Almeno 15' minuti prima dell'orario previsto di inizio gara dovrà essere presentato all'arbitro l'elenco dei giocatori, la distinta sarà in struttura elettronica duplice copia: Cognome, Nome, N° del Tesserino CSI con fotografia (o di un documento (vedi art.3 com.4) e non con data scaduta), la data di nascita di ciascun giocatore, il numero della maglia, specificando il nominativo e numero del capitano e del suo vice capitano.

Per l'atleta con doppio tesseramento sarà segnato anche sulla tessera CSI con 4 asterischi nella categoria TOP

Sulla tessera e modulo, devono altresì essere riportati i dati, in base agli incarichi ricoperti, dai dirigenti presenti in panchina tenendo presente che non possono essere più di 4 per ciascuna società. Oltre a questi 4, dovrà essere indicato il guardalinee di parte, il quale non potrà ricoprire nel corso della stessa gara altri ruoli. Tutte queste persone dovranno essere in possesso della tessera CSI (con foto) vidimata per la stagione sportiva in corso.

Nessun giocatore o dirigente, potrà partecipare alla gara se sprovvisto del tesserino CSI vidimato per l'annata sportiva in corso. Non sarà ritenuta valida alcuna dichiarazione sostitutiva.

I nominativi dei giocatori, comprese le riserve, devono obbligatoriamente essere iscritti sulla distinta elettronica giocatori presentato all'arbitro. Il direttore di gara potrà concedere l'entrata in campo in qualsiasi momento della gara anche ai giocatori non presenti al momento dell'appello purché i loro nominativi siano indicati su tale elenco. Al momento dell'eventuale utilizzo di questi ultimi, il giocatore (ritardatario)consegnerà all'arbitro il proprio tesserino CSI per verificarne la sua identità.

Ogni società deve obbligatoriamente indicare in elenco almeno una persona facente le funzioni di dirigente responsabile.

Essendo indispensabile la presenza del guardalinee, senza il quale non può avere inizio una gara, nel caso in cui una squadra si presentasse in campo con solo " 7 giocatori " e mancante di persona addetta a svolgere tale mansione, il capitano dovrà mettere a disposizione un giocatore per la funzione di guardalinee e di conseguenza giocare in 6.

Anche per il ritiro dei documenti a fine gara, un dirigente si preoccupi di presentarsi nello spogliatoio dell'arbitro per la riconsegna.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE CON DOCUMENTI FALSIFICATI

Per accertata falsificazione, o scambio di tesserino o documento d'identità, a seguito di reclamo di parte, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- a-** perdita per 0 - 3 della gara.
- b-** ammenda di Euro 75,00.- a carico della società.
- c-** squalifica del giocatore in difetto e del dirigente responsabile.

ART. 4 - ARBITRAGGIO DELLE GARE

Tutte le gare programmate dalla Commissione Provinciale Giuoco Calcio saranno dirette da arbitri ufficiali designati dal CSI.

ART. 5 - IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO

Il giudizio di impraticabilità del campo è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'arbitro dopo essersi accertato della presenza delle due squadre ed aver identificato i tesserati indicati nella distinta di gara, effettua alla presenza dei due capitani una verifica del terreno di giuoco, se il risultato sarà negativo ordinerà alle squadre di poter lasciare l'impianto sportivo e deciderà per l'impraticabilità del campo, (mettendo d'accordo le 2 società il giorno di recupero) .

La Commissione calcio ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui praticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa della gara.

L'infrazione a tale norma comporta la perdita della gara per 0-3

ART. 6 – CAMPO DI GIOCO E PALLONI

La società di casa deve provvedere in tempo utile (durata di un tempo di gara) alla regolare segnatura del terreno di gioco ed alla sua efficienza per lo svolgimento della gara in calendario. La società prima nominata (casa) deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 5 (cinque). Tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari e utilizzabili.

Per le gare disputate su campo neutro ogni società dovrà provvedere a 2 palloni.

ART. 7 – DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIOCO

Tutte le squadre partecipanti, devono avere concreta disponibilità di un terreno di gioco regolare; in caso contrario non verrà accettata la loro iscrizione alla manifestazione.

La commissione si riserva la facoltà di verificare l'idoneità dell'impianto sportivo dichiarato.

ART. 8 – VARIAZIONE DATA DI GARA/CAMPO e ORARI

Richieste da parte della società di spostamento di una gara già programmata in calendario, cambiamento di data, d'orario o variazione del campo di gioco, saranno prese in considerazione solo se pervenute con la seguente forma:

- a-** richiesta inviata al CSI (csilegnagocalcio7@gmail.com) almeno 20 giorni antecedenti la data prevista.
- b-** La conferma di spostamento gara, sarà ufficiale solamente se compare sul comunicato ufficiale (nessuna altra fonte o persona è autorizzata a rilasciare consenso in merito, ma solamente il responsabile della commissione calcio in via eccezionale).

Tutti i recuperi di gare non effettuate dovranno essere giocate infrasettimanalmente. Il giorno del recupero della partita verrà deciso in maniera automatica in base alla disponibilità del campo della squadra che gioca in casa (prima nominata) e che è stata comunicata nella preiscrizione. La data deve/potrà essere

immediatamente alla prima settimana dopo il rinvio od al massimo la settimana successiva, comunque non oltre i 15 giorni a far data della partita rinviata.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni di dette norme, con conseguente non svolgimento della gara, sono previsti i seguenti provvedimenti:

a) perdita della gara per 0-3 nei confronti della squadra in difetto

Tutte le gare iniziate e sospese durante i tempi regolamentari per causa di forza maggiore, come da regolamento dovranno essere ripetute completamente.

ART. 9 – RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DI GARA CON CARATTERE DI URGENZA

Le richieste di spostamento di gare con carattere di urgenza inviate al CSI devono comunque pervenire entro le ore 20.30 del lunedì precedente la gara programmata sempre osservando le regole al punto 10. Allegando la idonea documentazione, nel modo più veloce (e-mail, csilegnagocalcioa7@gmail.com). Su tale richiesta deciderà solamente la commissione calcio e sempre con il consenso della società avversaria.

ART. 10 – COLORI DELLE MAGLIE ED USO PARASTINCHI

In caso di possibile confusione del colore delle maglie, constatato dall'arbitro per il regolare svolgimento della gara é fatto obbligo alla squadra di casa (prima nominata), al cambio di colore del proprio indumento di gara in modo adeguato.

E' obbligatorio l'uso dei parastinchi, in assenza di tale accessorio l'arbitro non permetterà l'ingresso in campo del giocatore in difetto.

ART. 11 – DURATA DEI TEMPI DI GARA E TEMPO DI ATTESA PER INIZIO INCONTRO

Durata dei tempi di ogni gara, viene così stabilita:

2 tempi da 30 minuti ciascuno con intervallo di 5 minuti

NB: l'arbitro, prima del termine del 1° e 2° tempo, comunicherà i minuti che intende recuperare.

Il tempo di attesa per poter dare inizio alla gara é fissato in 30 minuti.

Trascorsi 30 minuti senza che la squadra ritardataria sia pronta per entrare sul terreno di gioco, completa di abbigliamento sportivo, l'arbitro non potrà dar luogo alla disputa della partita. Alla società anche se presente oltre il termine dei 30', verrà comminata la perdita per 0 - 3.

Se una squadra non si presenta in tempo e anche dopo la regolamentare attesa di 30 minuti non arriva nessuno sul campo a giustificare l'assenza, verrà inflitta la perdita della gara per 0 - 3.- NB: nel caso in cui, malgrado siano trascorsi i fatidici 30 minuti di attesa, le 2 società fossero presenti e d'accordo a disputare ugualmente la partita, l'arbitro può dirigere la gara purché prima dell'inizio venga rilasciata una dichiarazione sottoscritta da entrambi i capitani e dirigenti delle 2 squadre che c'è l'accordo perché tutto sia ritenuto regolare malgrado l'inizio con ritardo oltre i termini regolamentari.

Il numero minimo di giocatori per poter iniziare una gara é stabilito per regolamento tecnico in 4 giocatori.

ART. 12 – RINUNCIA ALLA GARA O AL TORNEO

Se una squadra dichiara di rinunciare alla disputa di una gara per iscritto entro il lunedì precedente la stessa, verrà inflitta la sola perdita della gara per 0-3.

Se la rinuncia avviene durante la gara per raggiunto numero minimo di giocatori è prevista la perdita della gara per 0 -3.

Per rinuncia o ritiro prima del termine della gara avverso eventuali non accettate decisioni arbitrali od altro motivo, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- a- perdita della gara per 0-3 penalizzazione di 1 punto in classifica generale.
- b- squalifica al dirigente responsabile della squadra e del presidente della società;

NB: vengono fatti salvi ulteriori eventuali più gravi provvedimenti, tenuto conto di quanto risulterà dal referto arbitrale e dagli accertamenti successivi della C.G.P.

Nel caso in cui una squadra nell'arco della stagione in corso dovesse rinunciare o comunque evitasse di presentarsi sul terreno di gioco per tre volte (anche non consecutive) sarà considerata "rinunciataria" a tutti gli effetti. Tutte le gare giocate saranno considerate nulle se il ritiro avviene nel girone di andata, se il ritiro avviene nel girone di ritorno le gare giocate nel girone di andata saranno considerate valide, anche se esistessero ancora gare da recuperare per completare il girone di andata.

ART. 13 – OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI E FORMULA DI SVOLGIMENTO

L'omologazione dei risultati delle gare è di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva e viene resa nota a tutte le società attraverso apposito comunicato. E' compito della commissione calcio la pubblicazione della formula di svolgimento della manifestazione e la stesura dei calendari con date, orari e campi di gioco.

ART. 14 – COMUNICATO DELLA COMMISSIONE

Il comunicato ufficiale della Commissione Calcio CSI viene emesso settimanalmente e pubblicato sul sito www.csilegnago.com

ART. 15 – AMMONIZIONI CON SOSPENSIONI A TEMPO (CARTELLINO AZZURRO)

CARTELLINO AZZURRO:

Vista l'indicazione proveniente dal CSI Nazionale, da quest'anno verrà utilizzato anche il cartellino azzurro (espulsione temporanea).

Questa sanzione, che è già stata adottata da altri Comitati Provinciali oltre che nei Campionati Regionali e Nazionali (a cui accedono le nostre squadre), verrà applicata osservando le seguenti norme:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha una sospensione temporanea della durata di 5 minuti;
- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.
- Al termine del primo tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea è prevista per i seguenti falli:

- Bestemmia
- Fallo del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata come un'ammonizione la quale si somma alle altre ammonizioni subite.

ART. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Un giocatore espulso dal campo deve ritenersi squalificato per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve le ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante C.G.P. da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva. Nel caso di gara: turno di riposo, sospesa o non disputata la squalifica non è da considerarsi scontata.

Nel caso in cui nel corso della stagione sportiva in atto si verificassero fatti non previsti dal presente regolamento, il C.G.P. adotterà le decisioni che riterrà opportune facendo riferimento sia allo spirito dello statuto del CSI e del

regolamento Organico, sia all'itinerario Sportivo-educativo, vedi R.G.S.

La commissione calcio in presenza di qualsiasi irregolarità riscontrata d'ufficio, anche senza reclamo di parte, potrà applicare nei singoli casi, nei confronti degli interessati, i provvedimenti stabiliti dal presente regolamento.

Nel caso in cui un giocatore squalificato prenda parte ugualmente ad una gara successiva alla ufficializzazione del provvedimento di squalifica, verranno presi i seguenti provvedimenti:

a- perdita della gara per 0 - 3.

b- Ai termini della squalifica verrà aggiunta la giornata o le giornate in posizione irregolare.

In caso di atto violento nei confronti dell'arbitro, o dei giocatori, ed in mancanza di individuazione dell'effettivo autore dell'atto, ogni conseguenza ricade dal lato disciplinare sul capitano della squadra e sul dirigente responsabile ("Culpa in vigilando"), riconoscendogli applicabili da parte del C.G.P. le attenuanti di pena per non aver commesso il fatto.

Ricordiamo che l'ufficialità e la validità dei provvedimenti hanno valore dal momento in cui appaiono sul comunicato ufficiale CSI.

ART. 17 – DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

La squadra di casa é obbligata a mettere a disposizione dell'arbitro un proprio dirigente qualificato (definito in distinta: Addetto all'arbitro). Tale dirigente ha l'obbligo di presentarsi all'arbitro prima della gara, di assisterlo in tutte le sue necessità fino all'abbandono del campo dopo la gara. L'addetto all'arbitro deve avere una sua autonoma autorizzazione di responsabilità negli spogliatoi e dell'incolumità dei giocatori e del direttore di gara, dei loro tesserini e/o documenti.

ART. 18- SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, nell'arco dell'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. Tutte le sostituzioni dovranno avvenire sempre a gioco fermo e con il consenso del direttore di gara. I giocatori espulsi dalla gara definitivamente non possono essere sostituiti e sono obbligati ad abbandonare il terreno di gioco.

ART. 19 – CONTEGGIO PUNTI AGLI EFFETTI DELLA CLASSIFICA

Punti assegnati per ogni gara agli effetti della classifica:

a- per ogni gara vinta punti 3

b- per ogni gara pareggiata punti 1

c- per ogni gara persa punti 0

ART. 20 – PROCEDURE IN CASO DI PARITA' DI PUNTI IN CLASSIFICA

Qualora al termine delle gare del campionato se due o più squadre fossero in parità di punti in classifica, per l'ammissione alle eventuali fasi successive, si procederà con il seguente criterio:

A – Punti in classifica al termine del campionato.

B - Scontri diretti.

C - Differenza reti nell'intero campionato.

D - Maggiore numero di vittorie in campionato.

E - Maggior numero di reti segnate nell'intero campionato.

F - Sorteggio.

ART. 21 - ASSISTENZA ALL'ARBITRO

Le società di casa sono invitate a predisporre affinché lo spogliatoio dell'arbitro sia fornito di bevanda di ristoro (bottiglietta d'acqua sigillata).

ART. 22 – GIOCATORI IN CAMPO CON OCCHIALI

Possono partecipare alla gara giocatori che indossano occhiali da vista purché tali occhiali siano dotati di montatura morbida (non metallica). Nessun problema per coloro che usano lenti a contatto, nessuna responsabilità sarà comunque a carico del Comitato.

ART. 23 – PRONTO SOCCORSO SUL CAMPO

Per ragioni sanitarie su tutti i campi di calcio, non si giocherà per nessun motivo se non sarà a disposizione il Defibrillatore e un responsabile addetto con relativo certificato di operosità rilasciato da corsi idonei fatti presso strutture sanitarie. Sono pertanto ammesse bombole e ghiaccio spray o similari.

Un giocatore infortunato che si trovi sul terreno di gioco e che necessiti di aiuto sanitario, una volta stabilitosi dovrà uscire ed attendere il consenso dell'arbitro per il rientro a centrocampo lungo il lato da dove è uscito.

ART. 24 – RESPONSABILITA' DEFIBRILLATORE

La società (1° iscritta in calendario) deve provvedere in campo e nei luoghi interessati dalla manifestazione nel mettere a disposizione il defibrillatore con una o più persone abilitate al primo soccorso.

ART. 25 - CERTIFICATO MEDICO DEI GIOCATORI TESSERATI

Il presidente della società iscritta al CSI è garanzia che il giocatore indicato è in possesso del certificato medico di idoneità sportiva per l'annata in corso, indispensabile per la pratica dei campionati di calcio CSI, al presidente stesso vanno attribuite le responsabilità in caso di inadempienza di tali norme.

ART. 26 – DOCCE ED ACQUA CALDA NEGLI SPOGLIATOI

Nel caso in cui l'arbitro segnali sul rapporto arbitrale la mancata erogazione dell'acqua calda nelle docce al termine della gara, oppure che lo spogliatoio non è igienicamente e civilmente idoneo, verrà comminata a carico della società di casa un' ammenda.

ART. 27 – RICORSI

La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione, inviarla al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI (csilegnago.giustiziasportiva@gmail.com) entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.

Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società

ART. 28 – IRRILEVANZA DELLA MANCATA CONOSCENZA

L'ignoranza delle norme del presente regolamento e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

ART. 29 – RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' (tesserati)

Le Società i cui tesserati si rendano responsabili di danni alle strutture sportive di terzi saranno chiamate a risponderne.

ART. 30 – FORMULA CAMPIONATO

Il campionato di Calcio a 7 2025/2026 verrà disputato dal 10 Ottobre 2024(1*Giornata) al 15 Maggio 2026 (26*Giornata), con un girone all'italiana Andata /Ritorno. La Prima classificata sarà decretata Vincitrice del Campionato e andrà direttamente alle fasi interprovinciali/interregionali. Per decretare la seconda squadra che andrà alle fasi interprovinciali/interregionali, verrà effettuato un PLAYOFF post stagione regolare (inizio Maggio 2026) a cui accedono la 2*-3*-4* **REGOLAMENTO PLAYOFF SEMIFINALE** (gara unica) : 3* vs 4* (si gioca in casa della 3*) **FINALE** (gara unica) : 2* vs Vincente Semifinale (si gioca in casa della 2*) In caso di parità ai tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, passerà il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare. ***IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO NELLA CLASSIFICA FINALE, PER DECRETARE LA GRADUATORIA SI SEGUIRANNO I SEGUENTI CRITERI IN ORDINE CRONOLOGICO** (valutando la Classifica Fair Play.): 1) Punti scontri diretti (o punti classifica avulsa tra 3 o più squadre) 2) Numero di Vittorie nel computo della classifica avulsa tra 3 o più squadre 3) Differenza reti scontri diretti (o differenza reti classifica avulsa tra 3 o più squadre) 4) Numero di Vittorie totali nella stagione regolare 5) Differenza reti totale nella stagione regolare 6) Numero reti segnate nella stagione regolare 7) Sorteggio

ART. 31 – DECLINO DI RESPONSABILITA'

Il Centro Sportivo Italiano (CSI) di Legnago, declina e respinge a tutti gli effetti ogni e qualsiasi addebito di responsabilità per eventuali danni e/o infortuni verificatisi prima, durante e dopo le gare, sia nei confronti di atleti che dirigenti e/o terzi (salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI).

- ☐ **Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia a “ Sport in Regola “.**

La Presidenza della Commissione provinciale del CSI di Legnago Anno 2025/2026.

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente.

CSI Legnago 08/10/ 2025